



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50 del 20/04/2026

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Presa d'atto della adesione della Sig.ra Esposito Giada alla proposta conciliativa formulata dal Giudice del Tribunale di Sciacca Sezione civile nel procedimento R.G. n. 1040/2022 e autorizzazione al difensore dell'Ente a sottoscrivere l'atto di transazione e quietanza tra il Comune di Ribera e la suddetta Sig.ra per risarcimento danni.

L'anno duemilaventisei, il giorno venti del mese di Aprile, alle ore 18,30 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	RUVOLO MATTEO	SINDACO	X	
2	AUGELLO LEONARDO	VICE SINDACO	X	
3	CALZERANO GAETANO	ASSESSORE	X	
4	GENOVA VINCENZA	ASSESSORE	X	
5	SGRO' GIUSEPPE MARIA	ASSESSORE	X	
		<i>N. presenti</i>	5	0

Presiede la seduta l'Avv. Matteo Ruvolo, nella qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la L.R. 15 marzo 1963, n° 16, recante “Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni.

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: **Presa d'atto della adesione della Sig.ra Esposito Giada alla proposta conciliativa formulata dal Giudice del Tribunale di Sciacca Sezione civile nel procedimento R.G. n. 1040/2022 e autorizzazione al difensore dell'Ente a sottoscrivere l'atto di transazione e quietanza tra il Comune di Ribera e la suddetta Sig.ra per risarcimento danni.**

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ufficio Legale

Inserita nella deliberazione di Giunta

SETTORE 1°

N. 50 DEL 20 APR. 2025

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:	Presenza d'atto della adesione della Sig.ra Esposito Giada alla proposta conciliativa formulata dal Giudice del Tribunale di Sciacca Sezione civile nel procedimento R.G. n. 1040/2022 e autorizzazione al difensore dell'Ente a sottoscrivere l'atto di transazione e quietanza tra il Comune di Ribera e la suddetta Sig.ra per risarcimento danni.
-----------------	---

Il sottoscritto Dott. Raffaele Gallo, Dirigente ad Interim del 1° Settore,

Premesso che:

- in data 23/05/2022 si è verificato un sinistro che ha causato danni alla Sig.ra Esposito Giada;
- la suddetta ha promosso azione giudiziaria dinanzi al Tribunale di Sciacca Sezione civile, iscritta al R.G. n. 1040/2022;
- nel corso del giudizio, il Giudice ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.;
- con parere del 28/02/2026, acquisito al prot. gen. n. 4165/2026, il nostro difensore Avv. Accursio Augello ha valutato la proposta vantaggiosa per l'Ente, considerando la richiesta iniziale per il risarcimento danni, i costi del giudizio e le spese legali in caso di sentenza sfavorevole;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 16/03/2026, l'Amministrazione ha aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice per l'importo complessivo di € 8.000,00, somma prenotata al capitolo 10180801 art. 1 imp. n. 1391/2026, ritenendo la soluzione transattiva maggiormente conveniente per l'Ente in relazione al rischio di soccombenza, nonché economicamente più favorevole rispetto alle pretese originarie azionate, autorizzando contestualmente la definizione del relativo accordo transattivo;
- con comunicazione a mezzo e-mail del 10/04/2026, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7093 del 13/04/2025, il nostro difensore Avvocato Accursio Augello, ha trasmesso l'atto di adesione alla proposta conciliativa sottoscritto dalla Sig.ra Esposito Giada e, con successiva integrazione, protocollo gen. n. 7094 del 13/04/2026, l'atto di transazione e quietanza, con il quale sono state definitivamente regolate e definite tutte le reciproche pretese derivanti dal giudizio in oggetto;

Ritenuto:

- di prendere atto dell'adesione della controparte alla proposta conciliativa formulata dal Giudice;
- di autorizzare, il difensore dell'Ente Avv. Accursio Augello, nei limiti del mandato difensivo conferito, alla sottoscrizione dell'atto di transazione e quietanza, quale strumento di definizione bonaria della controversia, in quanto conforme all'interesse dell'Ente sotto il profilo economico e della riduzione del rischio di soccombenza;

Considerato che con deliberazione di G.C. n. 7 del 16.01.2015 venivano approvate le linee guida per la definizione transattiva dei sinistri al fine di evitare l'instaurarsi di procedimenti giudiziari, con aggravio di spese per l'Ente, nei casi di pretesa attorea esigua, che sia accertata la responsabilità del sinistro e con una alta probabilità di soccombenza.

Tenuto presente che

- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009 cit.);

- la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1965 C.C. e dell'art. 48 D.Lgs. 267/2000, appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;

- trattandosi di una transazione di competenza della Giunta Comunale non necessario acquisire il parere dell'organo di revisione, come precisato dalla Corte dei Conti (e multis Sezione di Controllo per il Piemonte delibera n. 345/2013). Invero, tale parere deve essere acquisito unicamente in ordine agli atti transattivi di competenza del Consiglio Comunale e, pertanto, in ordine alle proposte di transazione riferite a passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, gli accordi che comportano variazioni di bilancio, l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (articolo 42, comma 2, lettera i) del Tuel) o ancora le transazioni che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permuta (articolo 42, comma 2, lettera 1) del Tuel);

- come precisato dalla giurisprudenza contabile "la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali" (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con la Delibera n. 20/2012/SRCPIE/PAR).

Tenuto presente, altresì, che per verificare l'approvabilità della transazione, devono essere effettuati approfondimenti sotto il profilo giuridico, anche alla luce delle costanti pronunce delle sezioni di controllo della Corte dei Conti. Si rileva, anzitutto, che oltre al rispetto delle norme di diritto civile, il Comune deve assicurare che l'accordo transattivo prospettato sia perfezionato nel rispetto dell'interesse pubblico sotteso all'azione amministrativa, contemperando il medesimo con gli interessi di cui è portatore il soggetto privato. A tal proposito la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, (nella deliberazione del 27.04.2010/806) afferma che "questa prospettiva impone all'ente di ponderare attentamente la sussistenza dei presupposti per procedere alla stipula del negozio transattivo; in particolare, impone all'amministrazione di valutare la fondatezza della pretesa giuridica vantata dal privato nei confronti dell'ente locale medesimo". La Corte prosegue affermando che: "secondo criteri strettamente civilistici, la funzione economicosociale (rectius, la causa) del negozio transattivo va ravvisata nella cessazione o nella prevenzione di una lite mediante "reciproche concessioni" (in particolare, il primo comma dell'art. 1965 c.c. prevede che "la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro"). Come già ricordato da questa Sezione "premessa necessaria per addivenire alla transazione è l'esistenza di una controversia giuridica (mentre non è sufficiente l'esistenza di un semplice conflitto economico, tratto comune di qualsiasi contratto oneroso) e cioè l'affermazione di un diritto che si esterna nella pretesa e la contestazione della sussistenza e della misura del diritto (art. 1965 c.c.). In altri termini, è necessaria la prospettazione esternata di confliggenti posizioni giuridiche in ordine alla situazione in contestazione". La Corte conclude affermando che: "uno degli elementi che l'ente deve considerare è la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio. Ovviamente non si tratta di incertezza assoluta, ma relativa che deve essere valutata in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa ed alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali". Atteso che nel contenzioso in questione, per quanto specificato in premessa, ci sono tutti i presupposti per addivenire ad una transazione con la controparte.

- Vista la deliberazione di C.C. n. 23 del 01/04/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

- Vista la deliberazione di C.C. n. 24 del 01/04/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ed allegati;

- Vista la Delibera della Giunta Comunale n 5 del 23.01.2026 ad oggetto: approvazione del PEG provvisorio 2026 Assegnazione Risorse finanziarie ai Dirigenti;
 - Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026 è scaduto in data 31/03/2026 e che, non essendo stato approvato il bilancio, l'Ente si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
 - Richiamato il comma 2 del medesimo articolo, ai sensi del quale, in gestione provvisoria, è consentito assumere esclusivamente obbligazioni derivanti da:
 - provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
 - obblighi tassativamente regolati dalla legge;
 - spese necessarie ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
 - spese strettamente necessarie a garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali;
 - Dato atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è stata prenotata con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 16/03/2026 e contestualmente è stata autorizzata l'adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice;
 - Rilevato che la definizione dell'accordo transattivo risulta in corso di formalizzazione e che la sottoscrizione dello stesso determinerà il sorgere dell'obbligazione giuridicamente vincolante in capo all'Ente;
- Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto** il vigente Statuto Comunale;
- Visto** l'O.R.EE.LL.;
- Visti** gli atti d'Ufficio.

PROPONE

Alla Giunta comunale, per quanto sopra specificato

1. Di prendere atto dell'adesione della Sig.ra Esposito Giada alla proposta conciliativa formulata dal Giudice del Tribunale di Sciacca nel procedimento R.G. n. 1040/2022;
2. Di autorizzare il difensore dell'Ente Avv. Accursio Augello, alla sottoscrizione dell'atto di transazione e quietanza tra il Comune di Ribera e la Sig.ra Esposito Giada, finalizzato alla definizione della controversia in oggetto;
3. Di dare atto che l'accordo prevede il pagamento da parte del Comune di Ribera della somma complessiva di € 8.000,00 in favore della Sig.ra Esposito Giada, somma già prenotata al capitolo 10180801/1, Impegno n. 1391/2026, con integrale compensazione delle spese legali tra le parti;
4. Di evidenziare che la spesa prenotata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi in quanto trattasi di adempimento necessario la cui mancata adozione potrebbe arrecare danni all'Ente;
5. Di demandare al Dirigente ad Interim del 1° Settore l'adozione degli atti conseguenti e necessari all'esecuzione del presente provvedimento;
6. Di evidenziare che il presente provvedimento non è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, non verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente ma solo all'albo pretorio on line;
7. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente ad Interim del 1° Settore;
8. Dare atto che il Dirigente ad Interim del Settore I, provvederà all'esecuzione della presente deliberazione con successivi provvedimenti;
9. Dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto.
10. Dichiarare l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 stante l'urgenza di provvedere in merito.

L'Oper. Esp. Amm.
Giuseppa Mule Gentiluomo

Il Dirigente ad Interim del 1° Settore
Dott. Raffaele Gallo



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Deliberazione ad oggetto: Presa d'atto della adesione della Sig.ra Esposito Giada alla proposta conciliativa formulata dal Giudice del Tribunale di Sciacca Sezione civile nel procedimento R.G. n. 1040/2022 e autorizzazione al difensore dell'Ente a sottoscrivere l'atto di transazione e quietanza tra il Comune di Ribera e la suddetta Sig.ra per risarcimento danni.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 1° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
Ribera, 14/4/2026

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 1° SETTORE
Dott. Raffaele Gallo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Raffaele Gallo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., avendo effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione,

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di bilancio mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno: 1391/2026
Importo : € 8.000,00
Missione : 1
Programma : 11
Titolo : 1
Capitolo/Articolo : 10180801/1
Esercizio : 2026

Ribera, li 14/4/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Raffaele Gallo


Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del 2.0.APR..2026. art.18,3°

Votazione ..UNANIM..

Immediata esecutività sì no


Il Sindaco

(Avv. Matteo Ruvolo)



Il Segretario Generale

(Dott. Leonardo Misuraca)



I Componenti


AUGELLO LEONARDO

CALZERANO GAETANO


GENOVA VINCENZA

SGRO' GIUSEPPE MARIA


Firma




La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO


L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **20 APR. 2026**

() Decorso 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li **20 APR. 2026**

IL SEGRETARIO GENERALE



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *

(Dott. Leonardo Misuraca)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.